TESTO UNICO CONSIGLI PROVINCIALI DELL'ECONOMIA CORPORATIVA E SUGLI UFFICI PROVINCIALI DELL'ECONOMIA CORPORATIVA

Art. 50

Art. 29, commi primo e terzo, della legge 18 aprile 1926, n. 731

In base alle denuncie di cui agli articoli 47 e 48, gli Uffici anzidetti, sotto la vigilanza degli organi consigliari, debbono compilare e tenere al corrente il registro delle ditte della propria circoscrizione. Sul registro stesso gli Uffici debbono prendere nota del deposito delle firme di cui all'art. 49. Il registro delle ditte puo' essere esaminato da chiunque ne faccia domanda al direttore dell'Ufficio e per tale esame nessun diritto e' dovuto.

Testo in vigore; le versioni precedenti non sono disponibili

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa
Estremi	Regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1934

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-consigli-provinciali-dell-economia-corporativa-e-sugli/art-50-art-29-commi-primo-e-terzo-della-legge-18-aprile-1926-n-731

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it